

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
CONVENZIONE DI UTILIZZO DI PALESTRA SCOLASTICA DI

L'anno 2024 il giorno ____ del mese di _____ nella residenza municipale del Comune di Cisterna di Latina in via Zanella 2 sono comparsi per la stipulazione della presente convenzione:

1. Luca De Vincenti, nato a Roma il 03.04.1967, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella qualità di Dirigente del Settore 3 – Urbanistica e Lavori pubblici del "Comune di Cisterna di Latina", con sede in Cisterna di Latina (LT), via Zanella, n. 2 (codice fiscale: 80003790591), domiciliato per la carica presso il detto Comune, al presente atto autorizzato per delega delle funzioni ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del T.U.E.L. (stipula dei contratti) con Decreto Sindacale n. 19 del 09.06.2022 (Comune);
2. L'Associazione Sportiva _____, con sede legale in _____, C.F. _____, in persona del Legale Rappresentante Sig. _____, nato/a a _____, il _____, C.F. _____(Utilizzatore);

PREMESSO:

- che il Comune di Cisterna di Latina è proprietario del seguente impianto sportivo:_____;
- che l'Amministrazione Comunale con Deliberazione di G.C. n. 273 del 23/11/2023 ha approvato le tariffe per l'utilizzo delle palestre scolastiche comunali;
- che il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 28.09.2022 ha approvato il Regolamento sulla gestione e sull'utilizzo degli impianti sportivi comunali;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____ sono state approvate le linee di indirizzo per l'affidamento in utilizzo della predetta palestra scolastica comunale;
- che con determinazione dirigenziale _____ è stato approvato l'avviso pubblico per l'acquisizione della manifestazione d'interesse all'utilizzo delle palestre scolastiche di Prato Cesarino e Collina dei Pini in orario extrascolastico per la stagione sportiva 2024/2025;
- che nella determinazione dirigenziale _____ è stato stabilito al punto 3) del dispositivo che le istanze di affidamento in utilizzo sarebbe dovute pervenire entro il _____ presso l'Ufficio Protocollo;
- che con determinazione dirigenziale Registro Generale n. _____ è stata aggiudicata alla Associazione Sportiva _____ la concessione di affidamento in utilizzo della palestra scolastica _____ in orario extrascolastico per la Stagione Sportiva 2024/2025;
- che all'esito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara è necessario provvedere alla sottoscrizione della convenzione di utilizzo, come stabilito all'art. 5 dell'avviso pubblico sopracitato;

Visto la documentazione trasmessa dalla Associazione Sportiva _____ in data _____ ai fini della sottoscrizione della presente convenzione ed in particolare il piano di utilizzo contabilizzato e la polizza assicurativa;

Tenuto conto che l'Utilizzatore ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto oggetto dell'affidamento ed essendo consapevole dello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con la sottoscrizione della presente convenzione, accetta senza riserve,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto

1. Il Comune di Cisterna di Latina concede alla Associazione Sportiva _____ l'utilizzo dell'impianto sportivo di cui in premessa e delle relative annesse attrezzature di proprietà comunale, nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, nell'orario previsto nel piano di utilizzo di cui all'allegato A.

ART. 2

Scopo

1. L'utilizzo dell'impianto è consentito unicamente alla Associazione Sportiva _____ ai suoi collaboratori, ausiliari ed ai suoi aventi causa a titolo di utilizzo congiunto, nei limiti precisati nella premessa al presente atto, per lo svolgimento della seguente attività: ginnastica ritmica;
2. Esso non può avere scopo diverso da quello indicato nel primo comma.

ART. 3

Durata dell'utilizzo

1 L'utilizzo ha una durata per il periodo dal _____ al _____, con efficacia dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
2 Sono esclusi la proroga e il rinnovo taciti.

ART.4

Modalità di utilizzo

1 Gli orari e di fruizione dell'impianto, sono quelli previsti nel piano di utilizzo di cui all'allegato A al presente atto.
2 Il piano di utilizzo può essere modificato, soltanto se autorizzato dal Comune. A tal fine l'Utilizzatore deve darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima. Il silenzio vale come tacito consenso.
3 Sono fatte salve modificazioni contingenti e comunque che si rendono necessarie per causa di forza maggiore e non prevedibili né programmabili.
4 L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso della struttura in occasione di eventi e manifestazioni direttamente organizzate dal Comune e/o richieste da privati o associazioni ed autorizzate dal Comune. In tal caso l'Amministrazione ne darà idonea comunicazione all'utilizzatore in tempi congrui necessari alla formulazione di eventuale richiesta di spostamento di gare di campionato alle rispettive Federazioni. L'Amministrazione Comunale potrà concedere l'utilizzo dell'impianto sportivo a privati o associazioni sportive in orari e date non ricompresi nel piano di utilizzo presentato dall'Utilizzatore.

ART. 5

Divieto di cessione dell'utilizzo dell'impianto

1 Al di fuori dell'ipotesi contemplata al precedente art. 2, all'Utilizzatore è fatto divieto di cedere a terzi, anche in parte o temporaneamente, l'utilizzo dell'impianto oggetto della presente convenzione.

ART. 6

Tariffa

1 L'Utilizzatore, in base al piano di utilizzo di cui all'allegato A ed alla tariffa oraria stabilita con Deliberazione di G.C. n. 273 del 23/11/2023 si obbliga a corrispondere al Comune un canone di

utilizzo pari ad euro _____ comprensivo di Iva al 22%, come stimato nel planning contabilizzato, da corrispondersi in rate mensili anticipate.

2 Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale prevista dall'art.1284 del codice civile, rapportati ai gironi di ritardo nell'adempimento, fatto salvo quanto previsto in tema di decadenza di diritto.

ART. 7

Corretto utilizzo dell'impianto

1 L'Utilizzatore è obbligato a osservare e a fare osservare le disposizioni del Regolamento e quelle di legge, nonché ad attenersi al piano di utilizzo di cui all'allegato A alla presente convenzione, usando la massima diligenza e perizia nell'utilizzo dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi e di ogni altra struttura ad essi annessa, in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle strutture accessorie e, in genere, alla proprietà del Comune.

2 L'Utilizzatore deve dichiarare le generalità del titolare dell'impianto o del complesso sportivo (generalmente nell'associazione sportiva è il Presidente) che è il responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza previste per la conduzione dell'impianto sportivo e che deve garantire la presenza continua di una persona qualificata durante tutto il periodo di utilizzo, fornendone al Comune previamente le generalità.

3 L'Utilizzatore deve segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale danno provocato alle persone e/o alle strutture e agli attrezzi.

4 In ogni caso, l'Assegnatario è tenuto a verificare e a garantire la conformità dell'impianto e delle strutture accessorie alle norme vigenti di sicurezza.

5 L'utilizzatore non può ad alcun titolo alienare e/o distruggere le attrezzature comunali utilizzate e deve comunicare al Comune le sostituzioni che si rendono necessarie.

6 Il Responsabile dell'impianto al termine dell'utilizzo dell'impianto dovrà comunicare al Comune qualsiasi danno all'impianto, agli accessori, alle pertinenze e persone, cose e a terzi derivanti dall'utilizzo della struttura sportiva provvedendo dopo aver acquisito specifica autorizzazione ai necessari ripristini.

7 Essendo in presenza di utilizzazione del complesso sportivo da parte di più società il Responsabile dovrà prima di ogni utilizzazione verificare preliminarmente lo stato d'uso del complesso sportivo. In caso il Comune accerti danni al complesso sportivo non preventivamente comunicati dagli utilizzatori tramite il settore Tecnico provvederà a quantificare la spesa di ripristino complessiva da addebitarsi in proporzione dell'utilizzo agli assegnatari.

ART. 8

Manutenzione ordinaria e straordinaria

1 Resta in capo al Comune la sola manutenzione straordinaria.

2 Ogni onere di manutenzione imputabile a fatto e colpa dell'Utilizzatore è posto a suo esclusivo carico.

3 Nel caso in cui si rendano necessarie opere di manutenzione, il Comune provvede previa tempestiva comunicazione all'Utilizzatore, salvo diverso accordo tra le parti.

4 L'Utilizzatore ha l'obbligo di comunicare immediatamente al Comune l'eventuale necessità di realizzare interventi di manutenzione.

5 L'Utilizzatore non può effettuare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti e alle strutture concesse in utilizzo senza il previo consenso del Comune.

6 Il Comune si riserva di autorizzare l'esecuzione di eventuali interventi proposti dall'Utilizzatore tesi a migliorare lo stato strutturale e funzionale degli impianti e delle relative attrezzature, senza che al termine del rapporto gli sia dovuto alcunché neppure a titolo di indennizzo, salvo diverso accordo tra le parti.

ART. 9

Responsabilità

- 1 L'Utilizzatore è responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi danno all'impianto, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare a qualsiasi titolo dall'utilizzo dello stesso. Egli dovrà assicurare in ogni momento le condizioni di sicurezza.
- 2 L'Utilizzatore deve garantire al personale dipendente, ai collaboratori, alle figure professionali autonome di cui si avvale, il trattamento economico e normativo e le coperture assicurative, assistenziali, previdenziali e antinfortunistiche previste dalla legge, nel rispetto del regime fiscale applicabile.
- 3 Sono a carico dell'Utilizzatore tutte le misure di prevenzione e sicurezza.
- 4 Il Comune è esonerato in tutti casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare, anche per danni eventualmente causati a cose e a persone dall'utilizzo dell'impianto.

ART. 10

Contratti collettivi di lavoro

- 1 L'Utilizzatore si obbliga a osservare e fare applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi integrativi.
- 2 L'Utilizzatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 3 Tutto il personale impegnato deve essere sottoposto a previo gradimento del Comune, il quale può chiedere, motivatamente, la sostituzione, che dovrà essere effettuata entro i dieci giorni successivi.

ART. 11

Vigilanza e controllo

- 1 Il Comune può effettuare in ogni momento, anche senza preavviso, controlli, tramite proprio personale autorizzato, per verificare l'osservanza da parte dell'Utilizzatore degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e di quelli di legge e di regolamento. A tal fine l'Utilizzatore è tenuto a consentire l'accesso e a fornire ogni informazione richiesta, mettendo a disposizione la documentazione tecnica e amministrativa in suo possesso.
- 2 Il Comune tramite l'Ufficio Tecnico verificherà entro 30 giorni dal termine del periodo di utilizzo lo stato del complesso sportivo evidenziando eventuali danni all'impianto derivanti dall'utilizzo.

ART. 12

Comunicazioni all'Utilizzatore

- 1 L'Utilizzatore si obbliga a fornire al Comune, prima dell'utilizzo:
 - a) l'elenco del personale, anche volontario, che intende adibire al servizio, indicandone le generalità, la qualifica e il relativo orario di attività,
- 2 Al termine del periodo di utilizzo previsto per il _____ l'Utilizzatore trasmette al Comune una relazione sull'attuazione del piano di utilizzo.

ART. 13

Garanzie

1. A garanzia dei propri obblighi l'Utilizzatore produce, al momento della sottoscrizione della presente convenzione in conformità alle previsioni contenute all'art. 25 del Regolamento sulla gestione e sull'utilizzo degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 28.09.2022, la seguente polizza assicurativa R.C.T. appositamente stipulata a

tutela degli atleti, dell'eventuale pubblico e di tutte le persone che accedono all'impianto durante il periodo di utilizzo: _____;

ART. 14

Sospensione dell'utilizzo

1 La sospensione dell'assegnazione di utilizzo può essere disposta dal Comune per fatto dell'Utilizzatore anche segnalato dall'Istituto Scolastico ovvero per ragioni di interesse pubblico.

2 La sospensione per fatto dell'Utilizzatore può essere disposta in caso di grave inadempimento o di violazione di legge e del Regolamento e fintantoché essi perdurano.

3 Per motivi di pubblico interesse e qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto sportivo e non sia stato possibile programmarlo anticipatamente, il Comune può disporre la sospensione temporanea dell'assegnazione.

4 In caso di sospensione nulla è dovuto all'Utilizzatore, salva la decurtazione della tariffa in proporzione al periodo di mancato utilizzo ove la sospensione non sia a questi imputabile.

ART. 15

Penali

1 Nei casi seguenti il Comune applica all'Utilizzatore le penali:

a) Assenza di personale qualificato durante il periodo di utilizzo dell'impianto, da un minimo di € 100,00 (cento) a un massimo di € 500,00 (cinquecento);

b) Impropria conduzione dell'impianto e incuria, da un minimo di € 500,00 (cinquecento) a un massimo di € 1.000,00 (mille);

c) Comportamenti non corretti e non consoni dell'Assegnatario, dei suoi dipendenti e degli ausiliari, da un minimo di € 1.000,00 (mille) a un massimo di € 2.000,00 (duemila).

2 Le suddette penali sono cumulabili ed è fatto salvo il potere del Comune di sospensione e di decadenza dall'assegnazione di utilizzo, nonché il diritto al risarcimento dei danni.

3 Ai fini dell'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, il Comune invia formale contestazione a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata, concedendo all'Utilizzatore un termine di dieci giorni per presentare eventuali deduzioni, indi applica l'eventuale sanzione.

ART. 16

Decadenza e revoca

1 A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento e nella presente convezione, il Comune, previa diffida e invito a controdedurre entro e non oltre 10 giorni, può dichiarare la decadenza dall'assegnazione di utilizzo, fatto salvo ogni suo diritto al risarcimento degli eventuali danni ed esclusa la possibilità per l'Utilizzatore di richiedere a qualsiasi titolo indennizzi o rimborso spese.

2 Costituiscono, tra le altre, espresse cause di decadenza dall'utilizzo, da valere quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 c.c.:

a) il tardato o mancato pagamento della tariffa in misura superiore al quinto dell'importo annuale dovuto;

b) il mancato rispetto dello scopo per cui è assentito l'utilizzo;

c) la mancanza o il venir meno delle garanzie richieste;

d) l'utilizzo dell'impianto al di fuori degli orari previsti nel Piano di Utilizzo;

e) la grave negligenza, l'incuria o l'utilizzo improprio dell'impianto;

f) il mancato utilizzo dell'impianto per un periodo superiore a un quinto di quello di assegnazione senza giustificato motivo;

g) il venir meno ovvero la notevole diminuzione dei requisiti soggettivi e oggettivi per lo svolgimento dell'attività per cui è assentito l'utilizzo;

3 In ogni caso l'Amministrazione Comunale può procedere alla revoca dell'assegnazione di utilizzo per motivi di pubblico interesse, con obbligo dell'Utilizzatore di riconsegnare l'impianto entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della revoca. Nulla è dovuto all'Utilizzatore, salva la decurtazione della tariffa eventualmente anticipata in proporzione al periodo di mancato utilizzo.

ART. 17

Recesso

1 L'Utilizzatore può recedere dal rapporto per gravi e giustificati motivi, dandone comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima.

2 In tal caso, l'Utilizzatore non può pretendere il rimborso di quanto anticipatamente corrisposto o altre indennità ed è comunque tenuto a corrispondere la tariffa dovuta fino al momento di effettiva conclusione del rapporto.

ART. 18

Controversie

1 Le parti rinunciano al ricorso all'arbitrato in caso di controversie.

2 Ogni controversia relativa all'esecuzione della presente convenzione è deferita al Tribunale di Latina.

ART. 19

Trattamento dei dati

1 Ai sensi del Regolamento Europeo n.169/2016 in materia di protezione dei dati, si informa che i dati forniti dall'Utilizzatore sono trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cisterna di Latina.

2 L'Utilizzatore, a sua volta, deve trattare i dati e custodirli con la massima riservatezza e diligenza, secondo legge.

ART. 20

Revisione della convenzione

1 La presente convenzione può essere soggetta a revisione in ragione del mutamento delle condizioni economiche tali da alterare sensibilmente l'equilibrio economico.

ART. 21

Spese

1 Le spese di registrazione della presente convenzione e ogni altro adempimento fiscale e amministrativo connesso e conseguente sono a carico dell'Utilizzatore.

2 La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

ART. 22

Allegati

1 Le parti dichiarano che gli atti indicati come allegati sono ben conosciuti e a conferma di ciò vengono sottoscritti per far parte integrante della presente convenzione.

ART. 23

Rinvii

1 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia al Regolamento comunale per l'affidamento degli impianti sportivi che deve qui intendersi integralmente richiamato da valere anche quale norma pattizia, nonché alla normativa di settore, tra cui:

- a) TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- b) Legge Regionale Lazio 20 giugno 2002, n.15;
- c) Legge n.517/1977 e alla Legge n.23/1996 per gli impianti sportivi scolastici;
- d) Disposizioni CONI e delle singole Federazioni Sportive;
- e) Normativa sugli enti di promozione sportiva;
- f) Legge 27 dicembre 2002, n.289, art.90 e s.m.i.;
- g) Disposizioni del codice civile.

(Allegati)

A) PIANO DI UTILIZZO CONTABILIZZATO

B) POLIZZA ASSICURATIVA

Il Comune _____

L'Utilizzatore _____